



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 23 del 21/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTE/DETRAZIONI DELLA IUC - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2016.

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **VENTUNO**, del mese di **APRILE**, alle ore **14:00**, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. **RASERA BERNA FRANCESCO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: **GHIRARDINI LORENA, MARCHESE SERGIO**.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	Presente	DE BIASI FRANCESCA	Presente
BALCON CELESTE	Assente	DE BONA CRISTINA	Presente
BETTIOL CLAUDIA	Presente	DE COL ERMANO	Presente
BORTOLUZZI IDA	Presente	DE MOLINER ROBERTO	Assente
BRISTOT FABIO	Presente	GHIRARDINI LORENA	Presente
BURIGO BARBARA	Presente	LANARI ANDREA	Assente
BURIGO PATRIZIA	Presente	LECIS PIERENRICO	Presente
BUTTIGNON SIMONETTA	Presente	MARCHESE SERGIO	Assente
CASAGRANDE EMILIANO	Presente	MASUT FRANCESCO	Presente
CERVO ANDREA	Presente	PINGITORE FRANCESCO	Presente
CIBIEN FILIPPO	Presente	PRADE ANTONIO	Presente
CIBIEN WALTER	Presente	PURPORA MARCO	Presente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Presente	RASERA BERNA FRANCESCO	Presente
COMEL GUIDO	Presente	SERAFINI SILVANO	Assente
COSTA MIRCO	Assente	VISALLI IRMA	Assente
DA RE FABIO	Presente	ZOLEO MARIA CRISTINA	Assente
DAL FARRA ORLANDO	Assente		

Le funzioni di scrutatore vengono svolte dal consigliere Prade Antonio, in sostituzione del consigliere Marchese Sergio.

Totale presenti: **24** Totale assenti: **9**.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa **TEDESCO ALFONSINA**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la preannunciata revisione della tassazione locale sugli immobili non trova disciplina nella legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015, la quale invece parzialmente modifica l'impianto normativo delle componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (di seguito IUC) istituita a decorrere dal 01/01/2014 con l'art.1, comma 639, della L. 27/12/2013 n. 147 (L. Stabilità 2014) e s.m.i.;
- la predetta IUC resta così composta:
 - Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ed assimilate;
 - una componente riferita ai servizi, che si articola nei tributi:
 - TASI tributo per i servizi indivisibili, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili, ovvero quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori, posta a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile;
 - TARI tassa sui rifiuti, destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio Comunale 30/06/2014 n. 26, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente Tasi: tributo per i servizi indivisibili dal 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 37/05/2015 sono stati approvati l'elenco dei costi dei servizi indivisibili e le Aliquote e detrazioni della IUC- componente tributo per i servizi indivisibili - TASI 2015;
- i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della citata Legge n.147/2013 e s.m.i. dispongono in sintesi che:
 - a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
 - b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 - c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
 - d) anche per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille;
 - f) le aliquote deliberate dal comune ai fini TASI sono applicate alla base imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell'IMU;
 - g) anche per il 2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex c. 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato DL n. 201/2011;
- non è stato oggetto di modifica (in quanto già introdotto a regime dalla L. n. 147/2013), il vincolo base incrociato sulle aliquote IMU/TASI: "la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (ossia il 6 per mille per le abitazioni principali)". Tale verifica incrociata di reciprocità tra IMU e TASI viene definita "primo limite" dalla Circolare n. 2/DF/2014;

- permane la potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, come richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art.1 della suddetta L. n.147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- nell'ambito della richiamata normativa IUC, le disposizioni relative alla sola componente Tasi sono ricomprese nei commi da 669 a 679, nei commi 681 e 731 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, nonchè quelle previste dai commi da 682 a 702 comuni e relative anche alla Tari;
- i tre tributi sono accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro autonoma identità che ne consiglia, a fini applicativi, una disciplina articolata in 3 distinti regolamenti (regolamento IUC-IMU, regolamento IUC-TA.S.I. e regolamento IUC-TA.RI.), con differenziazioni mirate anche per aspetti quali le agevolazioni/riduzioni, la modulistica per le dichiarazioni;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, viene approvato nell'odierna seduta l'adeguamento del vigente Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale 30/06/2014 n. 26 per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc) - componente TASI e s.m.i. dal 01/01/2014 e pubblicata sul portale del federalismo il 17/07/2014;

Considerato che:

- la Tasi è un tributo autonomo rispetto all'Imu e alla Tari, e pertanto al tributo Tasi si applicano unicamente le disposizioni per lo stesso emanate senza alcuna possibilità di estendere, in maniera analogica, quelle previste per i differenti tributi comunali;
- per effetto del comma 707 (lettere b) punti 2 e 3/terzo periodo) e del comma 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2014, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie:
 - *abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);*
 - *unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
 - *fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;*
 - *casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
 - *unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;*
 - *fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.*
- con il richiamato Regolamento per la disciplina della IUC - componente TASI, nonchè quello dell'IMU, è stata assimilata alle abitazioni principali e, quindi, esclusa dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- restano confermate anche per il 2016 le aliquote e le detrazioni IMU già approvate dal 2014 (detrazione base e detrazione L.104/disabili) con delibera del Consiglio Comunale 30/06/2014 n. 25 e confermate per il 2015 con delibera del Consiglio Comunale 27/05/2015 n. 27;

- la L. di stabilità 2016 n. 208/2015, con vari commi dell'unico articolo, interviene su diverse fattispecie imponibili modificandone la disciplina ai fini TASI, anche per estensione della disciplina IMU (tramite la comune base imponibile Imu/Tasi ai sensi dell'art.1 c.675 della L. n. 147/2013), come di di seguito riportato:
 - a) esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (*in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%*). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. (comma 14 lettere a), b) e d));
 - b) introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori; purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato, ovvero, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso);
 - c) prevista la riduzione al 75% della TASI (e dell'Imu) determinata applicando la rispettive aliquote stabilite dal comune per gli immobili locati con contratti a canone concordato (di cui alla legge n. 431 del 1998);
 - d) introdotta l'esenzione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (fattispecie non presente nel territorio comunale);
 - e) disciplinata l'esclusione dall'ambito della valutazione catastale dei cosiddetti "imbullonati" ("macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"), alla quale rimangono invece soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto; sono quindi esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Viene pertanto introdotta la disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi "D" ed "E" e del contributo da corrispondere ai comuni per compensare la relativa perdita di gettito;
- tutte le suddette modifiche hanno carattere obbligatorio;
- il comma 28 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione dello 0,8 per mille, prevista dal comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Tale maggiorazione non è stata adottata dal Consiglio nel 2015;
- per l'anno 2016, il comma 26 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 dispone la sospensione (in luogo dell'originario divieto) dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto ovvero il dissesto;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire, anche parzialmente, i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune;
- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune, riportati nella seguente parte dispositiva e da coprirsi con il tributo in oggetto, emergono dalle risultanze previsionali del Bilancio armonizzato 2016 come da attestazione del Responsabile Settore risorse finanziarie ed umane,

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, (Allegato 1), e potranno subire modificazioni nel corso dell'anno, sia nella descrizione sia negli importi;

- in sede di elaborazione del bilancio di previsione armonizzato per l'anno 2016, in applicazione delle suddette disposizioni, restano confermate le seguenti aliquote/detractions TASI 2015:
 - *per l'abitazione principale/pertinenze di categorie catastali A/1, A/8 e A/9, gli immobili categoria D5 e D8/destinate esclusivamente ad attività di supermercati-ipermercati e gli immobili locati ad uso "sale da gioco d'azzardo e scommesse" (2,5 per mille); per gli altri immobili categoria D (1,5 per mille esclusi i D/10 all'1 per mille); per le UI C1 e C3 (0,5 per mille);*
 - *all'abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 resta riconosciuta la sola detrazione di € 30,00 (per ogni soggetto disabile grave, ai sensi della L.104/1992, comma 3, compreso nel NF residente nell'abitazione principale del soggetto passivo);*
 - *ai sensi dell'art.6 comma 3 del vigente Regolamento TASI, l'occupante versa il tributo nella misura stabilita del 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuto, calcolato applicando l'aliquota prevista per l'unità immobiliare imponibile, mentre la restante parte, pari al 70% del tributo, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*

Viste:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 (come adeguato dall'art. 27 c.8° L. 448/2001) in base al quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 in base al quale le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, che calendarizza le scadenze di versamento Tasi in due rate (il 16 giugno e il 16 dicembre): l'acconto eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico www.finanze.it alla data del 28/10 di ciascun anno di imposta, previo invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote/detractions, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14/10 dello stesso anno mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione; in caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

- in attuazione della predetta norma, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 da parte degli enti locali, stabilito con decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015, è stato differito al 31/03/2016 (D.M.I. del 9/11/2015 - GU n. 268/2015), e ulteriormente prorogato al 30/04/2016 con successivo decreto del 01/03/2016 (GU Serie Generale n. 55/2016 - fatta eccezione per le città metropolitane e le province, per le quali il termine è differito al 31/07/2016);
- l'art. 42, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, che sanciscono la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente provvedimento;
- la Legge di stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013;
- la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015;

Ritenuto di:

- confermare ed approvare anche per il 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottate per il 2015 con delibera 27/05/2015 n. 21, integrate dalle disposizioni introdotte alla L. di stabilità 2016 n. 208/2015:
 - a) 1,0 per mille da applicarsi all'unica unità immobiliare censita nella categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 destinata ad abitazione principale del soggetto passivo/persona fisica e alle relative pertinenze ammesse, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7.
 - a.1) detrazione di Euro 30,00 (trenta) per ciascun soggetto disabile (disabilità grave ai sensi della L. 104/1992 comma 3) iscritto nel Nucleo Familiare del contribuente possessore dell'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale censita nella categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9.

Tale disabilità grave deve essere dichiarata allegando alla dichiarazione TASI idoneo certificato ex L.104/1992, comma 3;
 - b) 2,5 per mille per le seguenti unità immobiliari/fattispecie catastali:
 - b.1) UI censite in categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
 - b.2) UI censite in categoria catastale D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni) destinate esclusivamente ad attività di supermercati e ipermercati;
 - b.3) UI destinate esclusivamente a "sale per gioco d'azzardo e scommesse" indipendentemente dalla relativa categoria catastale;
 - c) 1,5 per mille per le unità immobiliari censite in categoria D, con esclusione:
 - delle UI ricadenti nei precedenti punti b.1) e b.2): D5 e D8/destinate esclusivamente ad attività di supermercati e ipermercati) (in quanto imponibili con aliquota 2,5 per mille);
 - delle UI censite in cat. catastale D/10 - FRS (Fabbricati Rurali Strumentali soggetti per legge all'aliquota base 1 per mille di cui al successivo punto e.1);
 - d) 0,5 per mille per le seguenti unità immobiliari/fattispecie catastali:
 - d.1) UI censite in categoria catastale C/1 (Negozzi e Botteghe);
 - d.2) UI censite in categoria catastale C/3 (Laboratori per arti e mestieri);
 - e) 1 per mille (aliquota base) per tutte le altre unità immobiliari non ricomprese nei precedenti punti e comunque per le unità immobiliari/fattispecie catastali e destinazioni d'uso riportate nel seguente elenco esemplificativo e non esaustivo:
 - e.1) fabbricati rurali strumentali censiti in categoria D/10;
 - e.2) UI tenute a disposizione e/o sfitte dal soggetto passivo destinate ad uso abitativo, censite nella cat. catastale A e le UI censite nella cat. C2/C6/C7 eccedenti la fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale;
 - e.3) alloggi di proprietà ATER regolarmente assegnati;
 - e.4) alloggi e le relative pertinenze, locati con contratto registrato;

e.5) alloggi e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, dati in comodato (definito dall'art. 1803 C.C.) a parenti in linea retta entro il secondo grado, a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

e.6) UI censite nel gruppo catastale B;

e.7) UI censite nel gruppo catastale C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi - compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro);

e.8) aree edificabili;

f) 1 per mille con riduzione del 50% della base imponibile IMU/TASI, per le unità immobiliari ad uso abitativo (fatta eccezione per quelle censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. (comma 10).

Alle suddette unità immobiliari (alloggi e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7), che rispettano tutti i requisiti prescritti per l'agevolazione, resta applicata l'aliquota dell' 1,0 per mille. Solo il possessore/comodante versa la TASI nella percentuale del 70%. Nulla è dovuto dal comodatario/utilizzatore e dal suo nucleo familiare.

g) riduzione al 75% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota dell'1 per mille, per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato di cui all'art.2 c.3 della Legge 9/12/1998 n. 431. (comma 53).

L'imposta dovuta in percentuale ridotta potrà essere determinata anche applicando l'aliquota dello 0,75% (aliquota dell' 1,0 per mille prevista al precedente punto 1 lettera e) - 25%).

Solo il possessore versa la TASI così determinata, nella quota percentuale del 70%. Nulla è dovuto dall'utilizzatore;

- dare atto che, ai sensi dell'art.6 comma 3 del Regolamento TASI, l'occupante versa il tributo nella misura stabilita del 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuto, calcolato applicando l'aliquota di cui ai precedenti punti 2 lettere a),b), c), d) ed e), mentre la restante parte, pari al 70% del tributo, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Dal 2016, non è dovuta la quota del 30% dell'imposta nel caso in cui l'occupante destini l'unità immobiliare ad abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;

- dare atto che, a decorrere dal 2016, sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e alle relative pertinenze ammesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, ai sensi delle modificazioni apportate all'art.1 commi n. 639, n. 669 e n.681 della L. n. 147/2013, dall'art.1 comma n. 14 lettere a),b) e d) della L. di stabilità 2016 n.208/2015. L'esclusione si estende a tutte le UI e relative pertinenze, assimilate per legge o per regolamento all'abitazione principale, come di seguito specificate e comunque con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9) :

2.1) l' unità immobiliare censita nella categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 destinata ad abitazione principale e alle relative pertinenze ammesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9).

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale/pertinenze ammesse dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare (che pertanto vi hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica), resta applicata l'aliquota dell' 1,0 per mille prevista al precedente punto

1 lettera e). Solo il possessore versa la Tasi nella percentuale del 70%. Nulla è dovuto dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare. (comma 14 lettere a), b) e d) L. n.208/2015);

2.2) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

2.3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

2.4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

2.5) l'unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

2.6) all'unità immobiliare e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, in quanto assimilata con regolamento all'abitazione principale. L'esenzione non opera per le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali si applica il regime agevolato dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al precedente punto 1 lettera a);

2.7) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale a decorrere dall'anno 2015 (ai sensi dell'art. 13 c.2 del D.L. 201/2011 come modificato dell'art. 9-bis del D.L. n.47/2014 conv. in L. 80/2014);

- stabilire che i servizi indivisibili individuati e i relativi costi previsionali che l'Amministrazione intende coprire pari ad € 5.493.980,94, se pur parzialmente 4. se pur parzialmente al 68,00% con il gettito presunto della TASI 2016 di € 1.229.000,00 integrato dalla quota di Fondo di solidarietà comunale riconosciuta a titolo di rimborso mancati gettiti in € 2.509.100,00 (stimata dall'Istituto IFEL e soggetta a revisione in base alle definitive spettanze che saranno attribuite), emergono dalle risultanze del Bilancio armonizzato 2016 come riportati nell'allegata Tabella attestata dal Responsabile Settore risorse finanziarie ed umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
- dare atto che viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all'art. 1, c. 677 della L. 147/13, come modificato/integrato dal comma 679 della Legge di Stabilità 2015 n. 190/2014;
- dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo tributo, viene approvato nell'odierna seduta l'adeguamento del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc) - componente TASI (approvato con delibera consiliare 30/06/2014 n. 26 e s.m.i. dal 01/01/2014 e pubblicata sul portale del federalismo il 17/07/2014);
- prevedere un'entrata di € 1.229.000,00 da iscrivere al Titolo I, Cap. 11100125/0 "IUC parte TASI" del Bilancio armonizzato 2016;
- disporre l'invio esclusivamente per via telematica entro il termine perentorio del 14/10/2016, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art.1 c.3 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it entro il 28/10/2016

(ai sensi del comma 688 dell'art.1 L. n.147/2013), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2016;

- dare atto che il competente Responsabile del Settore risorse finanziarie ed umane provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e l'art.7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sui poteri regolamentari del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale 01/03/2016 n. 24, ad oggetto: "Modifica della Macrostruttura comunale" dal 07/03/2016;
- il decreto sindacale 08/03/2016 n. 3 di modifica, a decorrere dal 07/03/2015, degli incarichi conferiti ai dirigenti con i precedenti citati decreti n. 15/2014 e n. 1/2015 e di attribuire le competenze in base a quanto stabilito con la citata deliberazione della Giunta n. 24/2016: conferimento al dr. Gallo Sergio dell'incarico di dirigente settore Risorse Finanziarie e umane, cui afferiscono le seguenti funzioni: "Ragioneria, bilancio società partecipate, tributi e personale"; in caso di assenza o impedimento, lo stesso per le funzioni dirigenziali, sarà sostituito dall' arch. Dir. Carlo Erranti;
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta (Allegato 2).

Dato atto che il provvedimento è stato sottoposto all'esame della commissione consiliare 1^ il 14/04/2016 senza pervenire a votazione, come meglio specificato nel verbale agli atti della segreteria;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Economico Sociale;
- parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Sociale, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Uditi gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 24

previo scomputo degli astenuti: n. 4 (Burigo Patrizia, Bortoluzzi Ida, Pingitore Francesco, Da Re Fabio)

votanti: n. 20

con voti

favorevoli: n. 18

contrari: n. 2 (Bettiol Claudia, Prade Antonio),

DELIBERA

1. **di confermare ed approvare anche per il 2016**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e del comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., **le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottate per il 2015 con delibera 27/05/2015 n. 21, integrate dalle disposizioni introdotte dalla L. di stabilità 2016 n.208/2015:**

- a) **1,0 per mille** da applicarsi all'unica unità immobiliare censita nella categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 destinata ad abitazione principale del soggetto passivo/persona fisica e alle relative

pertinenze ammesse, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7.

a.1) detrazione di Euro 30,00 (trenta) per ciascun soggetto disabile (disabilità grave ai sensi della L. 104/1992 comma 3) iscritto nel Nucleo Familiare del contribuente possessore dell'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale censita nella categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9.

Tale disabilità grave deve essere dichiarata allegando alla dichiarazione TASI idoneo certificato ex L.104/1992, comma 3;

b) 2,5 per mille per le seguenti unità immobiliari/fattispecie catastali:

- b.1) UI censite in categoria catastale D/5 (*Istituti di credito, cambio ed assicurazione*);
- b.2) UI censite in categoria catastale D/8 (*Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni*) destinate esclusivamente ad attività di supermercati e ipermercati;
- b.3) UI destinate esclusivamente a "sale per gioco d'azzardo e scommesse" indipendentemente dalla relativa categoria catastale;

c) 1,5 per mille per le unità immobiliari censite in categoria D, con esclusione:

- delle UI ricadenti nei precedenti punti b.1) e b.2): D5 e D8/destinate esclusivamente ad attività di supermercati e ipermercati) (in quanto imponibili con aliquota 2,5 per mille);
- delle UI censite in cat. catastale D/10 - FRS (Fabbricati Rurali Strumentali soggetti per legge all'aliquota base 1 per mille di cui al successivo punto e.1);

d) 0,5 per mille per le seguenti unità immobiliari/fattispecie catastali:

- d.1) UI censite in categoria catastale C/1 (*Negozi e Botteghe*);
- d.2) UI censite in categoria catastale C/3 (*Laboratori per arti e mestieri*);

e) 1 per mille (*aliquota base*) per tutte le altre unità immobiliari non ricomprese nei precedenti punti e comunque per le unità immobiliari/fattispecie catastali e destinazioni d'uso riportate nel seguente elenco esemplificativo e non esaustivo:

- e.1) fabbricati rurali strumentali censiti in categoria D/10;
- e.2) UI tenute a disposizione e/o sfitte dal soggetto passivo destinate ad uso abitativo, censite nella cat. catastale A e le UI censite nella cat. C2/C6/C7 eccedenti la fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale;
- e.3) alloggi di proprietà ATER regolarmente assegnati;
- e.4) alloggi e le relative pertinenze, locati con contratto registrato;
- e.5) alloggi e le relative pertinenze, *nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, dati in comodato* (definito dall'art. 1803 C.C.) a parenti in linea retta entro il secondo grado, a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
- e.6) UI censite nel gruppo catastale B;
- e.7) UI censite nel gruppo catastale C/4 (*Fabbricati e locali per esercizi sportivi - compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro*);
- e.8) aree edificabili;

f) 1 per mille con riduzione del 50% della base imponibile IMU/TASI, per le unità immobiliari ad uso abitativo (fatta eccezione per quelle censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. (comma 10).

Alle suddette unità immobiliari (alloggi e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7), che rispettano tutti i requisiti prescritti per l'agevolazione, resta applicata l'aliquota dell' 1,0 per mille. *Solo il possessore/comodante versa la TASI nella percentuale del 70%. Nulla è dovuto dal comodatario/utilizzatore e dal suo nucleo familiare.*

g) riduzione al 75% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota dell'1 per mille, per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato di cui all'art.2 c.3 della Legge 9/12/1998 n. 431. (comma 53).

L'imposta dovuta in percentuale ridotta potrà essere determinata anche applicando l'aliquota dello 0,75% (aliquota dell' 1,0 per mille prevista al precedente punto 1 lettera e) - 25%).

Solo il possessore versa la TASI così determinata, nella quota percentuale del 70%. Nulla è dovuto dall'utilizzatore;

2. **di dare atto** che, ai sensi dell'art.6 comma 3 del Regolamento TASI, l'occupante versa il tributo nella misura stabilita del 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuto, calcolato applicando l'aliquota di cui ai precedenti punti 2 lettere a),b), c), d) ed e), mentre la restante parte, pari al 70% del tributo, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Dal 2016, non è dovuta la quota del 30% dell'imposta nel caso in cui l'occupante destini l'unità immobiliare ad abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;

3. **di dare atto che, a decorrere dal 2016, sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e alle relative pertinenze ammesse** nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, ai sensi delle modificazioni apportate all'art.1 commi n. 639, n. 669 e n. 681 della L. n. 147/2013, dall'art.1 comma n. 14 lettere a),b) e d) della L. di stabilità 2016 n.208/2015. L'esclusione si estende a tutte le UI e relative pertinenze, assimilate per legge o per regolamento all'abitazione principale, come di seguito specificate e comunque con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9):

2.1) l'unità immobiliare censita nella categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 destinata ad abitazione principale e alle relative pertinenze ammesse nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare (*ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9*).

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale/pertinenze ammesse dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare (che pertanto vi hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica), resta applicata l'aliquota dell'1,0 per mille prevista al precedente punto 1 lettera e). Solo il possessore versa la Tasi nella percentuale del 70%. Nulla è dovuto dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare. (comma 14 lettere a), b) e d) L. n. 208/2015);

2.2) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

2.3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008;

2.4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

2.5) l'unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

2.6) all'unità immobiliare e relative pertinenze (*nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7*) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili

che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, in quanto assimilata con regolamento all'abitazione principale. L'esenzione non opera per le unità immobiliari delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali si applica il regime agevolato dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al precedente punto 1 lettera a);

2.7) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale a decorrere dall'anno 2015 (ai sensi dell'art. 13 c.2 del D.L. 201/2011 come modificato dell'art. 9-bis del D.L. n.47/2014 conv. in L. 80/2014);

4. **di stabilire** che i servizi indivisibili individuati e i relativi costi previsionali che l'Amministrazione intende coprire pari ad € 5.493.980,94, se pur parzialmente al 68,00% con il gettito presunto della TASI 2016 di € 1.229.000,00 integrato dalla quota di Fondo di solidarietà comunale riconosciuta a titolo di rimborso mancati gettiti in € 2.509.100,00 (stimata dall'Istituto IFEL e soggetta a revisione in base alle definitive spettanze che saranno attribuite), emergono dalle risultanze del Bilancio armonizzato 2016 come riportati nell'allegata Tabella attestata dal Responsabile Settore risorse finanziarie ed umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
5. **di dare atto** che viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto di cui all'art. 1, c. 677 della L. 147/13, come modificato/integrato dal comma 679 della Legge di Stabilità 2015 n. 190/2014;
6. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo tributo, viene approvato nell'odierna seduta l'adeguamento del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc) - componente TASI (approvato con delibera consiliare n. 26 del 30/06/2014 e s.m.i. dal 01/01/2014 e pubblicata sul portale del federalismo il 17/07/2014);
7. **di prevedere** un'entrata di €. 1.229.000,00 da iscrivere al Titolo I, Cap. 11100125/0 "IUC parte TASI" del Bilancio armonizzato 2016;
8. **di disporre l'invio esclusivamente per via telematica entro il termine perentorio del 14/10/2016**, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art.1 c.3 del D.Lgs. n.360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it entro il 28/10/2016 (ai sensi del comma 688 dell'art. 1 L. n. 147/2013), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2016;
9. **di dare atto** che il competente Responsabile del Settore risorse finanziarie ed umane provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
10. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 24
previo scomputo degli astenuti: n. 5 (Burigo Patrizia, Bortoluzzi Ida, Pingitore Francesco, Da Re Fabio, Prade Antonio)

votanti: n. 19
con voti favorevoli: n. 18
contrari: n. 1 (Bettiol) Claudia.

Allegati:

- Tabella servizi indivisibili e relativi costi individuati dal Comune e attestati dal Responsabile Settore risorse finanziarie ed umane (Allegato 1)
- *Parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta (Allegato 2)*
- *fogli pareri.*

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente
avv. RASERA BERNA FRANCESCO



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 386/2016 ad oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTE/DETRAZIONI DELLA IUC - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2016., ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario con la motivazione:

Belluno, li 12/04/2016

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 386/2016 ad oggetto: “APPROVAZIONE ELENCO DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTE/DETRAZIONI DELLA IUC - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2016.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, li 08/04/2016

Sottoscritto dal Dirigente
GALLO SERGIO
con firma digitale

TABELLA: ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI E COSTI

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 147/2013 lettera b), numero 2), del comma 682, si attesta che dalle risultanze del Bilancio armonizzato 2016 emergono i servizi indivisibili e i relativi costi riportati nella seguente tabella, individuati ai fini della relativa copertura, anche parziale, con il gettito derivante dall'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI 2016):

Sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae:

Descrizione servizio	Costi 2016
Lavori pubblici e manutenzioni, manutenzione del verde pubblico, servizi di tutela dell'ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale	1.679.549,52
Anagrafe	472.727,99
Statistica e polizia municipale (al netto entrate)	471.781,26
Cultura: biblioteca, musei, archivio storico, sale comunali e spettacoli	965.913,00
Illuminazione pubblica	724.441,87
Trasporti pubblici locali	214.808,28
Urbanistica e gestione del territorio	679.718,15
Cimiteriali e servizi di protezione civile	285.040,87
Totale costi servizi indivisibili	5.493.980,94

F.to Il Dirigente
Dott. Sergio Gallo

Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) ...

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

COMUNE DI BELLUNO
Provincia di Belluno

PROT. 13029 - 07/04/2016

PARERE SU PROPOSTE DI DELIBERE DA ASSUMERE DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018

Il giorno 06 /04/2016 i sottoscritti componenti del collegio Revisori si sono riuniti presso gli uffici del Comune di Belluno per esprimere il proprio parere sulle proposte di delibere di Consiglio Comunale da assumere nella seduta di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018.

Il collegio esamina le seguenti proposte del Settore ec-sociale Servizio Tributi:

Proposta CC n. 368 del 29/03/2016 Servizio tributi	OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI - TARI CORRISPETTIVO - (ART.1 C.668 L.147/2013). Allegato n. 1 Regolamento
Proposta CC n. 369 del 29/03/2016 Servizio tributi	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE IUC - COMPONENTE TARIFFA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVO 2016 (TARI-C.). Allegato n. 5: PF Tari 2016, Tabelle Tariffe 2016 , Tabelle costi del PF
Proposta CC n. 381 del 29/03/2016 Servizio tributi	OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE 2016.
Proposta CC n. 382 del 29/03/2016 Servizio tributi	OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU 2016. Allegato n. 1 Regolamento
Proposta CC n. 384 del 29/03/2016 Servizio tributi	OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU 2016.
Proposta CC n. 385 del 29/03/2016 Servizio tributi	OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI 2016. Allegato n. 1 Regolamento
Proposta CC n. 386 del 29/03/2016 Servizio tributi	OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTE/DETRAZIONI DELLA IUC - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2016. Allegato n. 1 Tabella costi dei servizi indivisibili 2016

per quanto di propria competenza

esprime

parere favorevole alle proposte sopra elencate.

Il Collegio dei Revisori

Dr. GIANNI BARALDO

Gianni Baraldo

Dr. LUCIANO BELLAMOLI

Luciano Bellamoli

Dr. GIUSEPPE LEVANTINI

Giuseppe Levantini

Comune di Belluno
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0013029 del 07/04/2016
Class: 04/03



* 0 0 0 3 7 4 8 1 6 3 *



COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 23 del 21/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E ALIQUOTE/DETRAZIONI DELLA IUC - COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2016..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 29/04/2016

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale